

# COMUNE DI PIETRALUNGA

## (Provincia di Perugia)

### NORME INTEGRATIVE AL REGOLAMENTO D' IGIENE

#### Art. 1 - Premessa

Con le presenti norme si integra parte del Regolamento di igiene e sanità pubblica esistente, che sarà oggetto di revisione totale in fase successiva. Si dettano quindi con il presente atto norme integrative e complementari alla vigente legislazione nazionale e regionale, adeguando le disposizioni generali alle particolari condizioni locali.

#### Art. 2 - Lotta agli insetti nocivi e molesti - Disinfestazione e derattizzazione

Con il presente articolo s'intende regolamentare la lotta agli insetti nocivi e molesti, nonché ai roditori, che, per essere efficace, oltre ad adeguati programmi di disinfestazione e derattizzazione, contenuti nel Piano Regionale per il Controllo degli Organismi infestanti approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1536 del 22/12/2000, deve prevedere una serie di provvedimenti a salvaguardia dell'igiene del suolo, sia per evitare le condizioni ideali per la proliferazione degli insetti molesti e di roditori, che per facilitare l'esecuzione e l'efficacia dei trattamenti stessi.

1. E' vietato lo scarico ed il deposito di immondizie sul suolo pubblico e privato. .
2. La pratica della concimazione tramite Letamazione nel terreno e consentita a in condizione che siano garantite le norme igieniche per lo spandimento senza arrecare molestie. Dovrà essere effettuato un regolare interrimento del letame entro 24 ore dallo spandimento sul terreno.
3. Al fine di evitare inconvenienti provocati da zanzare in particolare da *Aedes Albopictus* (zanzara Tigre) dovranno essere adottati i seguenti accorgimenti:
  - a) non abbandonare, sia in luogo pubblico sia a |l'interno delle proprietà private, contenitori e oggetti di qualsiasi natura e dimensione (ad esempio barattoli, scatole di metallo, bidoni, secchi, vasche, teli di plastica) nei quali potrebbero raccogliersi acque piovane e di conseguenza, svilupparsi larve di zanzara;
  - b) b effettuare trattamenti contro le larve di zanzara nei tombini e nelle caditoie di raccolta dell'acqua piovana presenti nelle proprietà private, utilizzando idoneo prodotto antilarvale registrato e regolarmente autorizzato dal. Ministero della Sanità per tale uso. Prima dell'avvio del ciclo di trattamento ei necessario effettuare la Pulizia dei tombini di raccolta delle acque;
  - c) c. coprire eventuali contenitori di acqua, anche finalizzati alla raccolta di acqua piovana, nei quali debba necessariamente permanere (vasche di

cemento; bidoni, o altri materiali per le attività lavorative) con coperchi a tenuta ermetica o con zanzariere con maglia molto fitta ben fissate;

- d) d. svuotare settimanalmente l'acqua accumulata sui teli delle piscine;
- e) e. introdurre eventualmente pesci rossi, che si nutrono delle larve di zanzara, nelle vasche e nelle fontane ornamentali dei giardini;
- f) non accatastare all'esterno, presso le attività artigianali, industriali e commerciali, pneumatici scoperti di veicoli stradali o, nell'impossibilità di procedere al loro stoccaggio al coperto, proteggerli in modo idoneo per impedire la raccolta di acqua al loro interno (mediante tettoie stabili, ove possibile, o con teloni impermeabili fissati e ben tesi in modo da impedire raccolte d'acqua sui teli stessi); nel caso di impiego all'esterno di pneumatici per altri scopi, gli stessi debbono essere trattati in modo idoneo a rendere impossibile l'accumulo di acqua stagnante al loro interno;
- g) provvedere, nel caso di impossibilità di procedere alla idonea copertura dei pneumatici, alla disinfestazione dei pneumatici stessi ogni 15 giorni mediante l'impiego di prodotti insetticidi piretroidi oppure ogni 20 giorni nel caso di impiego di prodotti larvicidi;
- h) comunicare, in questi casi, la data e l'ora del trattamento insetticida e/o larvicida, nonché il tipo di sostanza utilizzata, via fax o via e-mail, al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL n. 1 Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, che si riserva di attivare le verifiche previste;
- i) coloro che gestiscono attività di rottamazione delle auto devono provvedere alla disinfestazione mensile delle aree, in cui si esercitano detta attività, con idonei nebulizzatori con prodotti insetticidi piretroidi e di comunicare la data e l'ora del trattamento insetticida nonché il tipo di sostanza utilizzata, via fax o via e-mail, al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL n. 1 Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, che si riserva di attivare le verifiche previste;

4. In tutti gli esercizi e depositi dove si trovano, a qualunque titolo, prodotti alimentari e bevande, in tutti gli stabilimenti dove si lavorano prodotti organici suscettibili di attirare gli insetti, nei depositi e nelle raccolte di materiale putrescibile e simili, nei luoghi ove sono raccolti temporaneamente i rifiuti delle abitazioni rurali in attesa di conferimento, nelle stalle ed in altri ricoveri per animali, devono essere attuate, a cura dei proprietari o dei conduttori, misure contro le mosche secondo metodi e mezzi efficaci.

5. Per evitare infestazioni da topi e ratti dovrà essere garantita la pulizia di quelle aree nelle quali possono essere facilmente reperiti alimenti (piazzali di aziende alimentari, ricoveri per animali ecc.). Dovranno altresì essere impedito comunicazioni dirette tra la rete fognaria e l'ambiente esterno (es: tramite l'utilizzo di sifoni, reti ecc.) e garantita l'adeguata ripulitura di fossi e sponde.

6. Sono a carico dell' Azienda U.S.L. le prestazioni effettuate in presenza e a causa di malattie infettive e/o parassitarie. In particolare:

- a) disinfezione terminale di ambienti abitativi, ospedalieri o stallini in seguito a patologie infettive in cui tale trattamento è specificatamente indicato (R.D. 1265/34, art. 259);
- b) disinfezione continua in alcuni casi di epizootie in cui è richiesto l'intervento di mezzi tecnici particolari e di operatori qualificati;
- c) disinfestazione e derattizzazione in tutti i casi in cui gli interventi sono giudicati di servizio bonifica di focolai in atto di malattie infettive e diffuse sia umane sia animali, oppure quale intervento urgente a tutela della pubblica incolumità (ad esempio l'eliminazione di sciami di vespe, calabroni ecc.).
- d) Riconosciuta la funzione biologica di lotta agli insetti molesti, in primis alle zanzare, operata da alcune specie di uccelli migratori, è fatto divieto a chiunque di distruggere nidi di Rondine (*Hirundo rustica*), Rondone (*Apus apus*), Balestruccio (*Delichon urbica*) e Topino (*Riparia riparia*) situati su edifici pubblici e privati, o su sponde sabbiose, fatto salvo per lavori di restauro o ristrutturazione edilizia o manutenzione straordinaria del fabbricato.

#### Art. 3 - Fiere mercati a carattere occasionale o ricorrente - Concorsi

##### Esposizioni - Gare - Punti di sosta temporanea animali (es. circhi)

1. I luoghi dove si svolgono tali manifestazioni dovranno essere sottoposti ad accurata pulizia a cura dell'ente organizzatore, tramite rimozione degli escrementi animali e delle lettiere nel corso della giornata successiva allo svolgimento di tali manifestazioni: le modalità di conduzione dell'intera area saranno stabilite di volta in volta dai servizi competenti.
2. I luoghi dovranno possedere requisiti idonei ad assicurare il benessere e la custodia degli animali.
3. Nel caso di manifestazioni di durata superiore ad un giorno dovrà essere individuato un reparto—luogo idoneo all'isolamento di eventuali casi di malattie infettive. I responsabili sono tenuti a segnalare al servizio veterinario ogni caso di malattie e mortalità di animali.

#### Art. 4 - Proliferazione di piccioni e di altri volatili nei centri abitati

1. È vietato alimentare piccioni o altri volatili nelle strade, piazze o altri luoghi pubblici del centro abitato. Dovrà essere garantita la pulizia di quelle aree dove i volatili possono facilmente reperire alimenti.
2. Tutti i proprietari di edifici, in particolare nei centri abitati, sono tenuti ad evitare, con interventi di diversione, lo stazionamento o l'insediamento di colombi (es. bloccare l'accesso alle cavità dei muri, utilizzare dissuasori di vario genere su travi, davanzali, cornicioni od altre sporgenze).
3. Qualora l'aumento delle popolazioni di volatili sia tale da rappresentare un rischio per la salute pubblica, il Sindaco può autorizzare e disporre interventi di contenimento delle

popolazioni di detti volatili da effettuarsi previo parere e sotto il controllo del Dipartimento di Prevenzione della Azienda U.S.L.

#### Art. 5 - Gestione e custodia degli animali domestici

1. Il proprietario, il detentore o il custode di animali domestici deve adottare misure adeguate a garantire il benessere degli animali affinché non vengano arrecati loro sofferenze o lesioni.

2. E' vietato detenere cani a catena fissa di lunghezza inferiore a 5 metri, la catena deve poter scorrere su filo metallico di altrettanti 5 metri lineari per permettere al cane di muoversi senza rimanere impigliato; la catena deve essere munita di moschettoni rotanti all'estremità.

3. Lo spazio minimo vitale per il ricovero degli animali deve rispettare le esigenze etologiche della specie attestate dal Servizio Veterinario della Az. U.S.L. e comunque la superficie minima deambulabile deve essere di almeno 2 · 3 — 4 metri quadrati a seconda della taglia del cane, calcolate per il primo cane ed aumentata di 1 — 1,5 – 2 metri quadrati per ogni cane.

#### Art. 6 — Obblighi per i cittadini proprietari o possessori di cani

1. E' fatto divieto ai possessori di cani di lasciarli vagare liberi ed incustoditi, anche ai sensi Dell'art. 672 del C.P.

2. Tutti i cani devono essere iscritti all'anagrafe al sensi della normativa vigente.

3. Il proprietario o il detentore di un cane deve adottare le seguenti misure atte a prevenire danni o lesioni a persone o cose nonché al fine di prevenire l'igiene dei luoghi pubblici:

- a) Assicurare la custodia dei loro cani e adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga e prevenire situazioni di pericolo in danno ad altri animali o persone;
- b) Applicare il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo pubblico;
- c) Applicare guinzaglio e museruola ai cani quando l'animale presenti un atteggiamento aggressivo;
- d) Applicare museruola e guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto;
- e) Obbligo di vigilare con particolare attenzione sugli animali al fine di evitare ogni possibile aggressione alle persone e devono stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane.
- f) Tali obblighi non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida.

4. Chiunque abbia la materiale custodia dei cani e tenuto a provvedere alla pulizia delle aree private o ricoveri ove vengono custoditi, al fine di evitare problemi igienici ed esalazioni odorigene. Qualora i cani vengano tenuti costantemente in aree circoscritte e recintate, tali ricoveri dovranno essere lavabili e disinfettabili, con pavimentazione anch'essa facilmente lavabile e provvista di pozzetto di raccolta per le acque di lavaggio. Nel caso in cui i cani siano in numero superiore a 2, i ricoveri dovranno essere ubicati ad una distanza non inferiore a m. 5 da confini di proprietà e m. 10 da altrui abitazioni.

5. E vietato spostare dal loro habitat i gatti che vivono liberi se non per motivi sanitari certificati dal Servizio Veterinario della Azienda. U.S.L. competente

6.- Coloro che intendano alimentare felini in colonia dovranno dare comunicazione alla ASL competente, per il suo inserimento nell'apposito elenco delle colonie censite, indicando il sito di somministrazione e la tipologia dell'alimento fornito. Dovranno inoltre provvedere alla rimozione dei contenitori utilizzati per la somministrazione del cibo, contestualmente ad eventuali residui di alimento presenti e inoltre, devono provvedere al contenimento delle nascite, in accordo e sotto la vigilanza della Azienda U.S.L.

#### Art. 7 - Detenzione di animali nei centri abitati

1. Nei centri abitati e negli agglomerati urbani è fatto divieto di allevare, ossia detenere con la finalità dell'esercizio dell'allevamento, animali di qualsiasi specie; è possibile detenere animali a scopo puramente affettivo purché l'ubicazione e le condizioni igieniche siano tali da non arrecare danno o disturbo di qualsiasi genere al vicinato o esalazioni odorigene, fatto salvo quanto stabilito in forma più restrittiva da eventuali regolamenti condominiali per la gestione degli animali di affezione.

2. Per animali di affezione, oltre ai cani ed ai gatti, si intendono: - Uccelli di piccola taglia (canarini, cocorite, diamanti-mandarini, o uccellini simili) chiusi in gabbia, non più di 5 coppie e relative nidiate, fino alla completa autonomia dei piccoli; - Uccelli di media taglia (piccioni, tortore, uccelli simili come dimensione) chiusi in gabbia, non più di 5 coppie e relative nidiate, fino alla completa autonomia dei piccoli; Animali di affezione diversi da gatti e cani purché di piccola taglia comunque limitatamente ad una coppia ed eventuali piccoli fino alla loro autonomia;

3. La detenzione di animali di altre specie dovrà essere preventivamente autorizzata dal Servizio Veterinario della Azienda U.S.L.

#### Art. 8 - Transito animali in zona residenziale

1. Chi conduce animali (es. cavalli) in aree pubbliche, ove consentito, deve, come per i cani, essere munito di corredo idoneo alla raccolta di escrementi per il successivo deposito in involucri chiusi, nel cassonetto dei rifiuti o altri contenitori appositamente predisposti.

#### Art. 9 — Fiere e mercati

1. Le strutture di commercio ambulante, attivate in fiere e mercati o in apposite aree di sosta temporanea, devono disporre di appositi contenitori per la raccolta di rifiuti solidi urbani (R.S.U.) da conferire negli appositi cassonetti, ove non soggetti a raccolta differenziata. Per i rifiuti diversi dagli R.S.U. il produttore dovrà provvedere alla raccolta e al conferimento a propria cura e spese ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti.

#### Art. 10 - Ripulitura terreni incolti

1. A tutela dell'incolumità pubblica e per impedire la proliferazione di ratti, rettili ed insetti, tutti i proprietari di terreni incolti posti all'interno di zone urbanizzate, li dovranno tenere liberi dalla vegetazione spontanea, fatto salvo quanto stabilito dalle norme in merito alla condizionalità (Reg. CE n. 1782/2003 recepito dal D.M. 13 Dicembre 2004 n. 5406 e D.G.R. Umbria n. 270 del 15 Febbraio 2005).

2. La pulizia dei terreni incolti é obbligatoria anche nelle immediate vicinanze di case sparse, anche se ubicate in zona non residenziale, fatto salvo quanto stabilito dalle norme in merito alla condizionalità (Reg. CE n. 1782/2003 recepito dai D.M. 13 Dicembre 2004 n. 5406 e D.G.R. Umbria n. 270 del 15 Febbraio 2005)

#### Art. 11 — Sanzioni e vigilanza

1. Le violazioni a quanto disposto dall'art. 2 punti 1, 2, 3 e 4, dall'art. 3 comma 1, dall'art. 4 commi 1 e 2, dall'art. 6 commi 1, 3, 4, 5 e 6, dell'art. 7 comma 1, dall'art. 8 comma 1, dall'art. 10 commi 1 e 2 del presente Regolamento comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 a €. 500,00 con pagamento in misura ridotta pari ad € 100,00 per ogni violazione salvo il cumulo con eventuali ulteriori sanzioni.

2. Per le suddette sanzioni si applica la disciplina prevista dalla L. 24.11.191 n. 689.

3. L'Ordinanza di ingiunzione in via generale deve essere emessa entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di ricevimento del rapporto della violazione commessa. In caso di contrasto tra le disposizioni di legge riguardanti l'applicazione di sanzioni amministrative e le disposizioni del presente Regolamento, queste ultime s'intendono disapplicate.

4. I proventi delle sanzioni amministrative, relative alle violazioni di cui al presente articolo, salvo quanto espressamente previsto da norme nazionali e regionali, spettano al Comune.

5. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi al presente Regolamento sono svolte in via principale dalla Polizia Municipale a norma dell'art. 13 della Legge 24 Novembre 1981 n. 689.

#### Art. 12 - Validità

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione in via definitiva.

### Art. 13 — Abrogazione norme precedenti

Il presente Regolamento, per le materie da esso trattate, integra il precedente Regolamento di igiene e sanità pubblica, approvato con delibera del C.C. n. 144 del 03/10/1948 e successive notificazioni ed integrazioni e abroga tutte le ordinanze sindacali precedenti al presente atto riguardanti le materie qui trattate, nonché le disposizioni dettate da altri Regolamenti Comunali precedenti incompatibili o in contrasto con le disposizioni qui contenute.